

NEO VICE SOVRINTENDENTI TECNICI ... AL VIA IL TOTO-RICORSI!

Care Colleghe e Cari Colleghi,

premessato che tra i frequentatori del 3° corso di formazione per Vice Sovrintendente Tecnico ci sono anche dei nostri dirigenti sindacali nazionali e provinciali che hanno condiviso con questa Segreteria nazionale le istanze dei colleghi in merito alla decorrenza giuridica ed economica che è stata assegnata, riteniamo necessario far seguito comunicato del 9 giugno u.s. con il quale, prima di chiunque altro nostro malgrado e per la verità che siamo convinti sia dovuta, abbiamo chiarito la questione e credevamo di aver fornito idonei strumenti per resistere alle seduzioni di chi, prospettandovi facili ricorsi ovvero usando belle parole o brocardi latini, ha un unico scopo: aumentare la consistenza della propria sigla sindacale a prescindere dalla buona riuscita o meno dei ricorsi.

Crediamo sia giunto il momento di fare ulteriore chiarezza e, supportati dal nostro legale, trascriviamo il supporto essenziale fornito dalla consolidata giurisprudenza del T.A.R. per il Lazio e del Consiglio di Stato.

Come ormai tutti sappiamo, la decorrenza nella qualifica è prevista dall'art. 2 comma 1 lettera II) del D.lgs 95/2017 che recita testualmente nella parte finale *“I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale”*, quindi, **nel caso in trattazione, dal 13 luglio p.v..**

Tanto premesso, con riferimento al presunto trattamento discriminatorio costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., il T.A.R. per il Lazio definitivamente pronunciandosi nell'ambito di vicenda contenziosa instaurata dai Vice Ispettori per trattamento deteriore rispetto ai Vice Ispettori tecnici proprio relativamente alla decorrenza giuridica, con sentenza n. 05717/2019 del 2.4.2019, ha sostenuto che *“nessuna norma riconosce ai vincitori dell'ultimo concorso la retrodatazione dell'inquadramento nella qualifica ... il principio della annualità .. consiste semplicemente nel principio di copertura annuale di tutti i posti resisi disponibili nell'anno precedente. La norma, quindi, stabilisce che i concorsi, sia pubblico che interno, siano espletati con cadenza annuale. Essa non prevede la retrodatazione dell'inquadramento dei vincitori dei vari concorsi espletati con cadenza annuale”*.

SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

E ancora *“in mancanza di specifica norma che consenta l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore con efficacia retroattiva, si deve ritenere che tutti i vincitori di concorso siano inquadrati a decorrere dal primo giorno di conseguimento della qualifica, giorno coincidente, per i vincitori del concorso interno, con il primo giorno successivo all’esame finale prescritto per il superamento del corso di formazione”*.

In seguito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7504 pubblicata il 27.11.2020, ha confermato la decisione del giudice di *prime cure* sostenendo che rientra *“nello spazio di discrezionalità del legislatore stabilire quale debba essere la decorrenza della nomina”*.

Crediamo che tali sentenze siano esaustive dell’indirizzo della Giustizia amministrativa in relazione alla decorrenza giuridica ossia che, in assenza di norma che disciplina diversamente, essa coincide con il primo giorno di immissione nella nuova qualifica.

Concludendo, torniamo a sollecitarvi alla prudenza verso chi troppo facilmente ritiene perseguibile la via contenziosa soprattutto alla luce delle recentissime decisioni del Giudice capitolino che, nell’ambito di vicende dal forte connotato economico e con crescenti oneri per l’Erario, come sarebbe anche la fattispecie in esame visto che coinvolge circa 900 colleghi, ha respinto i ricorsi condannando gli attori al pagamento delle spese di lite per importi anche superiori a ventimila euro, come già detto nel nostro comunicato.

Roma, 14 luglio 2022

IL COMITATO NAZIONALE TECNICI
FSP Polizia di Stato